

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza
e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino-Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge
und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO/TRIENT
Via Gazzoletti, 2 – Tel. 0461 201308 / 0461 201309
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it

EL	PF	mf
----	----	----

OGGETTO/ Legge regionale collegata alla legge
BETREFF: regionale di stabilità 2022.

CIRCOLARE N. 6/EL/2021

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni B I M
della regione Trentino-Alto Adige

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Numero Straordinario n. 2 del 21 dicembre 2021 al Bollettino n. 50 è stata pubblicata la legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 7, recante “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022”.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e reca alcune disposizioni di particolare interesse per gli enti locali.

[Link: <http://old.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2021/50/N2/N2502101.pdf>]

Articolo 4

Secondo l'articolo 6 ("Piano integrato di attività ed organizzazione") del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ogni pubblica amministrazione (scuole escluse) con più di 50 dipendenti dovrà adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per:

- assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso.

Il PIAO semplificherà l'attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale (il DUP / PEG; il piano della performance; il Piano anticorruzione e della trasparenza; il piano organizzativo del lavoro agile; il Piano triennale del fabbisogno del personale; il piano concretezza).

Il PIAO dovrà inoltre contenere l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati.

Infine, il PIAO dovrà contenere le modalità e le azioni finalizzate al rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Per le pubbliche amministrazioni che hanno fino a 50 dipendenti è prevista una forma semplificata di Piano integrato di attività e organizzazione.

Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 80/2021 (pubblicato sulla Gazz. Uff. del 9 giugno 2021, n. 136; entrato in vigore il giorno successivo) il Dipartimento della Funzione pubblica avrebbe dovuto adottare un "Piano tipo" quale strumento di supporto per le pp.aa. e definire le modalità semplificate del PIAO per le amministrazioni fino a 50 dipendenti.

Entro lo stesso termine (8 ottobre u.s.), con uno o più decreti, dovevano essere individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO.

Al momento dell'approvazione della legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022 i decreti relativi al "Piano tipo", alle modalità semplificate e alle abrogazioni non risultano ancora adottati. Tuttavia nella seduta del 2 dicembre u.s. della Conferenza unificata Stato-Regioni è stata raggiunta un'intesa condizionata dalle Regioni al differimento del termine per l'adozione del PIAO (31 gennaio 2022) di almeno 120 giorni a decorrere dall'adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato. In ogni caso la norma regionale contempla tale ipotesi prevedendo eventualmente il differimento del termine per l'adozione del PIAO, secondo quanto sarà stabilito con la legge dello Stato.

Quanto ai rapporti tra la disciplina in materia di PIAO e l'ordinamento regionale, con particolare riguardo all'ordinamento dei comuni e degli altri enti a ordinamento regionale, l'articolo 18-*bis* del d.l. n. 80/2021 reca una "Clausola di salvaguardia" secondo la quale "Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione".

Sulla base delle competenze legislative riconosciute alla Regione (e alle Province autonome) dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, l'articolo 4 intende dunque recepire nell'ordinamento della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale i principi – di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla p.a. ai cittadini e alle imprese – recati dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021, assicurando un'applicazione graduale delle disposizioni in materia di PIAO.

La gradualità deve intendersi sia in termini temporali che sostanziali.

Una prima tappa applicativa – per l'anno 2022 – riguarda la compilazione obbligatoria – compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per ciascun ente – delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 80/2021:

“a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

.....

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;”

La condizione della “compatibilità con gli strumenti di programmazione previsti per gli enti stessi” fa riferimento alla disciplina ordinamentale regionale/provinciale sulla base delle prerogative riconosciute alla Regione/Province autonome dallo Statuto di autonomia.

La graduale introduzione del PIAO dovrà dunque effettivamente ridurre/semplificare gli adempimenti a carico della Regione e degli enti a ordinamento regionale, liberando risorse da dedicare al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini.

La gradualità nell'applicazione delle disposizioni in materia di PIAO non preclude tuttavia alla Regione e agli enti a ordinamento regionale la possibilità di compilare fin dal 2022 anche parti del PIAO ulteriori rispetto a quelle disciplinate dalla lettere a) “*obiettivi programmatici e strategici della performance*” e d) “*trasparenza e contrasto alla corruzione*” dell'articolo 6, comma 2 del d.l. n. 80/2021.

La norma regionale prevede, infine, al comma 2, che le semplificazioni previste per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti e per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti si applichino anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona considerate le rilevanti difficoltà gestionali incontrate dalle stesse aziende a causa delle ridotte dimensioni organizzative e dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione.

In particolare, come sopra detto, l'articolo 6 comma 6 del D.L. n. 80/2021 prevede che per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono previste modalità semplificate per l'adozione del PIAO, mentre il comma 8 del medesimo articolo 6 prevede la possibilità per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della norma in discorso e al monitoraggio delle performance organizzative anche in forma associata.

Articoli 6 e 7

Le disposizioni sulle progressioni verticali negli enti locali e sulle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, adeguano la disciplina regionale sull'ordinamento del personale degli enti locali e delle APSP, ai nuovi principi introdotti dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113.

In particolare, con la norma sulle progressioni verticali si recepisce il principio di valorizzazione del personale e di riconoscimento del merito, introdotto nell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dall'articolo 3 del d.l. n. 80/2021.

Analogamente a quanto disposto dalla disciplina nazionale, è fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

Peraltro, rispetto alla disciplina nazionale, la norma di recepimento regionale richiede il possesso dei requisiti (anzianità di servizio; titolo di studio) stabiliti dall'articolo 96 (Mobilità verticale) del Codice degli enti locali approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Inoltre, secondo la norma di recepimento regionale la progressione non può avvenire tramite mera procedura comparativa, come disposto dall'articolo 3 del d.l. n. 80/2021 (*"basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti"*), ma dovrà necessariamente avvenire tramite concorso interno.

La seconda norma di adeguamento dell'ordinamento regionale riguarda le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizio alla persona, previste dall'articolo 3-bis inserito nel d.l. n. 80/2021 dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113.

In questo caso il principio che ha guidato il legislatore nazionale è quello del rafforzamento della capacità amministrativa e funzionale delle pubbliche amministrazioni, da conseguire (anche) attraverso una forte semplificazione, accelerazione e ottimizzazione delle procedure assunzionali.

Il legislatore regionale aveva già prontamente recepito una prima – parziale – misura di semplificazione, riguardo le modalità di valutazione delle candidature, introdotta con l'articolo 10 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Si tratta ora di adeguare l'ordinamento del personale degli enti locali e delle APSP alle ben più ampie misure di semplificazione organizzativa recate dall'articolo 3-bis del d.l. n. 80/2021.

Articolo 8

Infine, l'articolo 8 – frutto di una iniziativa consiliare, approvata già dalla Commissione legislativa competente – aggiunge un comma 1-bis all'articolo 64 (Astensione dall'esercizio di attività professionali) del Codice degli enti locali.

Il comma 1 dell'art. 64 del CEL riprende letteralmente la formulazione del comma 3 dell'articolo 78 del Testo unico degli enti locali (D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.): "I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato".

Tale disciplina non precisa se l'obbligo di astensione sussista in capo al sindaco che abbia delegato interamente le materie in questione ad altri componenti la giunta.

In mancanza di tale precisazione, la Corte di Cassazione, rigettando un ricorso del Consiglio Nazionale degli Architetti, aveva ritenuto (Cass. Civ. Sez. II Sent. 19/07/2016, n. 14764) che l'obbligo di astensione imposto dall'art. 78, c. 3 del TUEL riguardasse non solo gli assessori cui fossero state conferite le relative deleghe, ma anche il sindaco, il quale, essendo organo responsabile dell'amministrazione del Comune e presidente della giunta, sovrintende a tutte le attività dell'ente, seppur delegate.

Il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 64 del CEL chiarisce invece che l'obbligo di astensione non sussiste in capo al sindaco qualora lo stesso abbia conferito ad uno o più assessori le deleghe in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF